



**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SIFNOS"**

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

1. Ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni), è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato **"ASSOCIAZIONE CULTURALE SIFNOS"** (di seguito chiamata "Associazione") che assume la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV) non riconosciuta, ai sensi dell'art. 32 e seguenti del Codice del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brescia. L'eventuale trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica dello statuto, potrà essere assunta con delibera del Consiglio direttivo con l'obbligo di comunicazioni previste per legge, nonché di aggiornamento dei registri speciali a cui l'Associazione è iscritta.
3. L'Associazione, con delibera dell'Assemblea ordinaria, può istituire sedi o unità operative non coincidenti con la sede legale, sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
4. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Brescia e intende operare pure in ambito regionale, nazionale e internazionale, anche attraverso l'adesione a enti, reti coordinamenti regionali, nazionali, europei e internazionali.
5. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 36 del presente Statuto.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o della locuzione di "organizzazione di volontariato"

1. Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nella sezione a) del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o la locuzione di "organizzazione di volontariato" saranno inseriti nella denominazione sociale, che diventerà quindi **"ASSOCIAZIONE CULTURALE SIFNOS - ODV"**, oppure **"ASSOCIAZIONE CULTURALE SIFNOS Organizzazione di volontariato"**.
2. Per effetto della sua iscrizione al RUNTS, la qualifica di "organizzazione di volontariato" e l'utilizzo dell'acronimo "ODV" o della locuzione "organizzazione di volontariato" devono essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti, oltre che l'aggiornamento dei registri a cui l'Associazione è iscritta.

Art. 3 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea degli associati delibera eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Finalità e scopi dell'Associazione

1. L'Associazione è autonoma e libera, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, nel pieno rispetto della dignità e uguaglianza dei propri iscritti e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di sesso e di genere.
2. L'Associazione persegue, nello specifico, le seguenti finalità:
 - promuovere e diffondere nell'interesse sociale, anche a beneficio di soggetti, gruppi, comunità fragili, la cultura musicale, specialmente nelle forme ed espressioni della musica vocale e del canto corale, quali fattori evidenti di benessere psicofisico per tutti e di coesione sociale;
 - organizzare e realizzare, anche in collaborazione con soggetti ed enti pubblici o privati, attività culturali con finalità educativa volte allo studio, alla pratica, all'approfondimento della musica vocale e del canto corale, nell'interesse di ampliare l'accesso a diritti e opportunità per tutti, tra cui il diritto all'educazione permanente;
 - favorire la crescita artistica e umana di giovani e adulti attraverso la costituzione di un gruppo corale stabile che potrà svolgere attività divulgativa, promozionale e concertistica, sia come parte essenziale dell'attività

didattico-formativa, sia come espressione del valore e del contributo sociale del volontariato nella comunità locale;

- approfondire e divulgare in vari luoghi e contesti il patrimonio musicale corale nelle diverse espressioni assunte nei secoli, valorizzando anche compositori bresciani del passato e contemporanei, nell'interesse di stimolare la conoscenza storica, l'identità e i valori delle comunità di riferimento;
 - sostenere iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, monumentale e del paesaggio mediante attività di spettacolo dal vivo e altre iniziative culturali, incentivando anche collaborazioni e progettazioni partecipate con soggetti o enti che perseguono le medesime finalità;
 - coinvolgere cittadini e portatori di interesse pubblici e privati per costruire una rete socio-culturale di competenze e risorse che, attraverso condivisioni e scambi, soprattutto sul piano umano, accresca nella società la cultura della solidarietà e della cittadinanza, nell'ottica del perseguimento del bene comune;
 - interessare trame relazionali con il mondo profit, anche a sostegno di progetti ed eventi di alto valore culturale, educativo e sociale, nella prospettiva della crescita reciproca e della capacità di migliorare le condizioni delle comunità di riferimento;
 - accrescere la consapevolezza sociale e la coesione tra le persone mediante l'organizzazione di eventi, itinerari, gite, viaggi e soggiorni di interesse collettivo che integrano gli scopi umanistici, pedagogici e culturali dell'Associazione.
3. L'Associazione può aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Regionali o Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe, per il perseguimento dei propri scopi.

TITOLO II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il conseguimento delle predette finalità l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principalmente per lo più in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, tra quelle individuate dall'art. 5, co. 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Art. 6 - Attività specifiche

1. Ai fini dello svolgimento delle Attività di Interesse Generale individuate nel precedente articolo, l'associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:

- corsi per lo studio della musica, della vocalità, del canto, laboratori di esecuzione dedicati alla scrittura corale, corsi di perfezionamento e seminari di approfondimento teorico-pratici e ogni altra iniziativa a sostegno dell'istruzione e dell'educazione permanente, anche nell'ambito di rapporti con soggetti ed enti pubblici e privati;
- attività concertistica e produzioni musicali, rassegne, cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, competizioni, festival e ogni altra forma di manifestazione collegata alla musica e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di soggetti ed enti pubblici e privati;
- iniziative ed eventi culturali, ricreativi, di aggregazione sociale e di promozione della cultura del volontariato, conferenze, incontri con esperti e ogni altra iniziativa in tema;
- registrazione della propria produzione musicale e divulgazione al pubblico, nel rispetto dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di editoria e di radio/tele diffusione;
- produzione, pubblicazione e diffusione, anche mediante canali web, di materiale informativo, editoriale, fonografico, digitale e audiovisivo per la promozione e la divulgazione delle attività culturali, artistiche e sociali dell'associazione.
- organizzazione di gite, viaggi e soggiorni ad integrazione degli obiettivi umanistici e culturali del rispetto e dell'affermazione della persona.

2. L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 7 - Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

2. L'individuazione delle attività diverse di cui sopra può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 - Attività di raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche continuativa e organizzata e mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità al dispositivo legislativo.

L'attività di raccolta fondi può includere donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, erogazioni liberali, raccolte pubbliche occasionali.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33 del Codice Terzo Settore.

TITOLO IV - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 11 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 12 - Ammissione e requisiti degli associati

1. L'Associazione è a carattere aperto, l'ammissione degli associati è coerente ai principi di non discriminazione, di democraticità e di partecipazione sociale di cui all'art. 4 c. 1 del presente Statuto e il loro numero è illimitato.

2. Possono essere ammesse come associati le persone di maggiore età e minori ultraquattordicenni che hanno interessi coerenti con l'identità dell'Associazione stessa, i suoi valori, le finalità perseguite e le attività di

interesse generale svolte e che, una volta entrate, si impegnano a partecipare effettivamente all'elaborazione degli indirizzi e alla realizzazione delle attività sociali.

3. L'ammissione di soggetti di minore età è conforme ai parametri di ragionevolezza e coerenza, in relazione alle specifiche finalità civiche e solidaristiche dell'Associazione, e alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente Statuto, le quali possono essere svolte anche da associati minorenni, sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti ai sensi della Nota n. 1309 del 06/02/2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.

4. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli Enti sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale.

5. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

6. L'importo della quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

7. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto.

8. Non possono essere ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13 - Procedura di ammissione

1. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, decidendo secondo criteri di non discriminazione e di coerenza con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e l'associato, è annotato nel libro dei soci, con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e contestuale versamento della quota associativa.

4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione scritta all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere con apposita domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria nella prima riunione convocata. L'Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante è garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà.

Art. 14 - Diritti degli associati

1. Ogni associato, ha diritto:

a) a partecipare alle assemblee con diritto di voto;

b) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

c) a usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate allo stato di associato.

L'esercizio dei diritti di cui sopra spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

2. Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

3. Ogni associato ha diritto a un voto.

4. Ogni associato ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La presa visione è esercitata nella sede dell'Associazione, o in altro luogo indicato dall'organo di amministrazione, e alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Doveri degli associati

Gli Associati hanno il dovere di:

a) adottare
nei rapporti
b) partecipare
delle attività
c) rispettare
d) non arretrare
e) versare

Art. 16 -

1. La quota

a) r

b) i

c) o

2. L'ass

a) r

b) i

c) o

3. Il pro

iscritto

l'associ

comuni

raccom

In meri

Gli app

All'app

dell'As

4. L'as

diritto

Titolo

Art. 1

1. Sol

a

b

c

d

e

2. Al

dei r

rimb

della

3. L'

a cri

Art.

1. L'

me

2. C

ass

e d

No

Co

3. al

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- c) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- e) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione;
- c) decesso.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

In merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata.

Gli appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 17 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 18 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato, mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa una sola delega per associato.

Non possono ricevere deleghe da parte di soci, in conformità all' art. 2372 del Codice civile, i membri del Consiglio direttivo, i membri degli organi di controllo, gli eventuali dipendenti dell'associazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Handwritten signature

4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e scritta indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. Qualora prevista in modalità di video conferenza, oltre alle indicazioni di cui sopra l'avviso deve indicare la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione. L'Assemblea si riunisce nella sede legale o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

6. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea in modalità di video conferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- c) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- d) approvare, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- e) approvare, negli stessi termini, il bilancio preventivo di spesa per l'anno di esercizio in corso;
- f) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

2. Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea aventi diritto al voto.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 20 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) deliberare sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 21 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati, che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Gli associati iscritti da meno di 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al compimento del 18° anno di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
4. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
5. Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea degli associati.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, oppure indicate tra i propri associati dagli enti associati, le quali sono iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.
3. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
4. Non può essere eletto Consigliere e, se nominato, decade dalla carica l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Laddove, per qualsiasi motivo, venga meno un consigliere nel corso del mandato, la sostituzione potrà avvenire attraverso una nuova nomina da parte dell'Assemblea, oppure attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi.
6. Ai membri del Consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto (lettera o e-mail), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce nella sede legale o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 24 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

È compito del Consiglio direttivo:

- a) eleggere il Presidente, nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - b) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - c) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - d) predisporre il bilancio di esercizio, da presentare all'Assemblea per l'approvazione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - e) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - k) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 25 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 22, comma 4 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 16 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo

ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile. In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea, i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o in subordine il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 26 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti e, nei confronti di terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio direttivo fra i consiglieri eletti.
3. Il Presidente dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare, ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 27 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 22, c. 4, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 16 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 28 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 29 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

- c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 31 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO VI - I LIBRI SOCIALI

Art. 32 - Libri sociali e registri

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente, ovvero:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) il registro dei volontari

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

TITOLO VII - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 33 - Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 34 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 35 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nella relazione che accompagna il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato nella sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio di esercizio approvato in assemblea è depositato al RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VIII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 36 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 37 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione se non già iscritta, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso Decreto.

Una volta iscritta, l'Associazione integra l'acronimo ODV negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico con gli estremi dell'iscrizione.

Art. 38- Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.